

controllo sottese all'acquisizione del parere (obbligatorio e non vincolante) previsto dall'art. 18 cit..

La riprova di ciò si coglie nel paradossale infondato assunto della Regione secondo cui l'ISPRA avrebbe condiviso il piano di abbattimento di cui all'art. 8 (nonostante le difformità del calendario rispetto al parere - SIC!) e pertanto **nessun danno** potrebbe derivare alla fauna selvatica (SIC!), pur non avendo l'ISPRA avuto alcuna contezza né del provvedimento finale nella sua interezza, né degli scostamenti effettuati *ex post* dall'Amministrazione regionale!

Non è senza effetto rammentare che proprio codesto TAR, **con sentenza n. 1474/2013 del 9 luglio 2013** (Rel. Cons. Tulumello, cfr. pagg. 16 e segg.) ed in accoglimento del terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti proposto dall'associazione ricorrente avverso il C.V. 2012-2013, ha ribadito non soltanto la necessità di una “***rigorosa motivazione***” in presenza di eventuali ed eccezionali scostamenti dalle prescrizioni dell'ISPRA, ma anche la “preminenza dell'interesse faunistico-ambientale rispetto all'interesse alla pratica della caccia”, che si esprime normativamente nella necessità procedimentale del parere dell'ISPRA e nell'esigenza di motivare con estremo rigore ogni possibile scostamento (cfr. anche Corte Costituzionale, 22 maggio 2013, n. 90).

Ciò che in buona sostanza vuole sostenersi in questa sede è che in presenza di **parere negativo** dell'ISPRA su alcune parti del calendario siciliano, fondato su dati tecnico-scientifici in possesso di detto Istituto,